

Trento, 8 maggio 2019

Ufficio: Presidenza  
Prot. GB/mf 56/2019

Preg.mo Dott. Ivano Job  
Presidente Terza Commissione Permanente  
Consiglio della Provincia Autonoma di Trento  
Via Mancini 27  
38122 TRENTO

Via e-mail: [organi.assembleari@consiglio.provincia.tn.it](mailto:organi.assembleari@consiglio.provincia.tn.it)

Oggetto: V.s. spett. nota prot. n° CPTN/0007151/P d.d. 23.04.2019

Richiesta osservazioni sul Disegno di Legge n. 18 "Misure di semplificazione e potenziamento della competitività" (proponente Presidente della Provincia Fugatti)

Con la presente, Federazione Provinciale Coldiretti-Trento, a riscontro della Spett. nota in oggetto è a rassegnare le richieste osservazioni al Disegno di Legge n. 18.

Primariamente, preme ringraziare la Spett. Terza Commissione per la procedura di consultazione e per il conseguente avvaloramento del ruolo rivestito dalle associazioni rappresentanti interessi di categoria e così anche della scrivente associazione.

Pur assunti gli ambiti di competenza della scrivente Federazione, la stessa non può esimersi dal rilevare come l'impianto generale della norma proposta si inserisca all'interno della volontà di favorire l'implementazione del sistema economico complessivo provinciale.

Il comparto agricolo in tutte le proprie ramificazioni è elemento fondamentale del tessuto economico del territorio e la sinergia tra ente pubblico e imprenditori agricoli, anche a mezzo delle rappresentanze di questi ultimi, non può che essere la risposta migliore avanti alle svariate criticità che si palesano all'orizzonte.

È innegabile che la non facile collocazione orografica del territorio con le sue fragilità, i fenomeni di mutazione climatica, le perduranti crisi economiche, la globalizzazione dei mercati, le

dinamiche del mondo del lavoro, esigano una risposta che sola può giungere dall'intero sistema, ovvero dal proficuo rapporto tra gli operatori che lo compongono.

Da sempre Coldiretti Trento (sindacato storicamente maggiormente rappresentativo degli imprenditori agricoli), si è posta come interlocutore nei confronti dell'ente pubblico e quest'ultimo ne ha riconosciuto l'importanza; la risultante è stata un lavoro congiunto e proficuo che indubbiamente ha portato ad amplissimi risultati non solo per il comparto agricolo ma per l'intera collettività.

Preme rilevare che al fine di favorire detta collaborazione, Coldiretti attraverso i propri uffici nazionali e nello specifico attraverso il proprio Servizio Autonomie Territoriali, ha inteso avviare un progetto su tutto il territorio nazionale che prevede il diretto contatto tra la Confederazione Nazionale, le Federazioni Locali e le autorità legislative territoriali, mirante principalmente a garantire la massima omogeneità possibile della legislazione di settore. La logica è quella di porre a disposizione le competenze tecniche maturate dal sistema complessivo di Coldiretti, come un valido ausilio al legislatore, ciò in particolar modo se tali competenze saranno utilizzate in via preliminare per costruire testi normativi in sinergia con i Consigli regionali e provinciali, che possano essere discussi e valutati organicamente, superando una modalità di interlocuzione con l'Organo legislativo delle Province e Regioni che troppo sovente è basata prevalentemente sulla presentazione di proposte emendative.

Non può non rilevarsi anche ai fini della presente la necessità di favorire ed implementare detto sistema di consultazione/collaborazione preventiva.

È dunque ineludibile il dover ampliare detta collaborazione, rapportandosi anche agli altri settori economici quali il settore turistico, del commercio, dell'industria, per poter giungere al miglior risultato possibile.

Prima di riferirci alle specifiche norme che all'interno del D.L. n. 18 interessano maggiormente il settore ovvero, *l'art 20 (modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n°4 (legge provinciale sull'agricoltura) riguardante il supporto dei giovani imprenditori agricoli e l'art 21 (modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2000, n° 11 (legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura) riguardanti la semplificazione delle procedure per la trasformazione di coltura da bosco a area agricola*, preme una riflessione generale riferita alle tematiche sulle quali prioritariamente dovrà incentrarsi l'attenzione.

Come già sovra rilevato, si legge nel testo normativo proposto la volontà di migliorare il sistema complessivo di rapporto con il mondo delle imprese, snellendo e migliorando le procedure riferite alle norme in materia di contratti pubblici così come gli iter procedurali connessi ad alcuni procedimenti amministrativi; dette modifiche non possono che trovare la condivisione di Coldiretti.



Vi è comunque, sul piano della pratica attuazione del sistema, la necessità di sottolineare la già riscontrata criticità in riferimento alla non corretta efficienza dei sistemi informatici utilizzati.

La necessità di rapporto tra gli operatori e l'ente pubblico esige sistemi informatici condivisi, gli stessi che ad oggi non hanno ancora raggiunto quel livello di efficienza che permetta la velocizzazione di procedure funzionali al risparmio di procedure cartacee, ormai desuete.

La presentazione di quasi tutti gli atti amministrativi legati al comparto agricolo sono condizionati pesantemente dall'efficienza del sistema informatico che nella grande maggioranza dei casi presenta limiti tecnici che si riflettono negativamente sulle domande di aiuto dei richiedenti. Si accumulano infatti spesso ritardi ed errori durante la presentazione delle pratiche che poi si ripercuotono in lungaggini e complicazioni anche in termini di istruttoria delle stessa da parte dell'amministrazione.

Sono all'ordine del giorno le segnalazioni riferite agli applicativi per la gestione del fascicolo aziendale, per la predisposizione delle Domande Uniche PAC e PSR, per la presentazione delle pratiche legate al comparto assicurativo (PAI) oppure legate all'applicativo SIAN piuttosto che SR Trento per gli investimenti.

Alle volte addirittura i limiti informatici condizionano o non riescono ad assecondare le volontà del legislatore. Ne è un esempio quanto accaduto con la delibera n. 1545/2018 "Utilizzazione agronomica degli effluenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti" in cui all'art. 1 dell'Allegato di Delibera si cita "L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato è subordinata alla presentazione della comunicazione, da concretizzarsi con l'implementazione dei dati del fascicolo aziendale (F.A.) anche attraverso uno specifico documento integrativo appositamente definito ed allegato allo stesso F.A.. La comunicazione, presentata dalle aziende al proprio CAA – Centro assistenza agricola- mandatario, sarà acquisita informaticamente dal Servizio competente in materia di agricoltura quale autorità competente in materia...". Questa attività si è dovuta svolgere con documentazione cartacea in quanto il modulo informatico non è stato implementato con notevole aggravio di lavoro per operatori e P.A. con aumento anche della possibilità di errore a causa della continua trascrizione dei dati.

Vi è inoltre la necessità di limitare le duplicazioni e/o le richieste documentali provenienti dall'Ente pubblico, nel momento in cui detti documenti o siano già di pronta disponibilità perché inseriti nel fascicolo aziendale (fascicolo costituito ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 503/1999 e descritto all'articolo 3 del D.M. 12 gennaio 2015, N° 162) o si possa presupporre preventivamente un loro inserimento ai fini della successiva completezza ed adeguatezza del fascicolo stesso.

Basti pensare al comma 3 dell' art. 4 della legge in materia di espropri per pubblica utilità (legge 19 febbraio 1993 n. 6), che prevede che entro il termine perentorio di 30 giorni successivi al decorso del periodo di pubblicazione all'albo comunale il coltivatore debba depositare i titoli per i

quali l'art. 20 comma 3 prevede l'erogazione dell'indennità aggiuntiva, nel momento in cui detti titoli già sono in possesso dell'Ente perché inseriti nel fascicolo aziendale. La perentorietà del termine è fautrice della perdita dell'indennità nel momento in cui questo non venga rispettato, ma non si può non leggere nell'imposizione della perentorietà un'imposizione burocratica nel momento in cui è richiesto al coltivatore di provare un fatto oggettivo, quando ben potrebbe l'ente avere ogni riprova del fatto oggettivo, limitandosi semplicemente a consultare la documentazione già in suo possesso.

In riferimento alla duplicazione e complicazione degli atti non possiamo non citare la complicata architettura della normativa che definisce la necessità delle dichiarazioni antimafia alle aziende agricole che percepiscano contributi pubblici superiori ai 25.000 euro. Questo vincolo viene applicato ad ogni procedimento e non per azienda. Questo comporta la duplicazione dei procedimenti che per la medesima azienda risultano essere identici. Consapevoli che si tratta di una normativa di competenza nazionale e pur volendo garantire il massimo controllo sulle aziende che percepiscano contributi pubblici riteniamo opportuno sollecitare l'innalzamento di detta soglia.

Una riflessione va poi dedicata al concetto stesso di semplificazione. La coerenza di un atto di semplificazione deve poter essere perseguito in tutto il suo iter, altrimenti rischia di veder vanificato il suo principio. Portiamo ad esempio i titoli di conduzione validi ai fini del fascicolo aziendale. Per consentire la valorizzazione di terreni con alta frammentazione e di basso valore economico, spesso altrimenti abbandonati, il legislatore ha più volte ribadito negli anni il fatto che, in zone montane, è possibile considerare un valido titolo di conduzione ai fini del fascicolo aziendale, una dichiarazione univoca di conduzione per le particelle al di sotto dei 5000 mq. Dallo scorso anno, queste dichiarazioni sono poi verificate e controllate richiedendo l'esistenza di un idoneo titolo di conduzione di fatto vanificando la semplificazione dell'autodichiarazione. Questa verifica o controllo dovrebbe essere richiesta soltanto in caso di contenziosi o esplicite richieste da parte degli eventuali proprietari o aventi titolo. Per lo stesso principio altrimenti dovremmo andare a verificare lo stato di applicazione e di validità di tutti i contratti o altri atti inseriti a fascicolo trasformando la P.A. in un tribunale civile.

La legge Regionale 25 luglio 1992 n. 7 "interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni" prevede un rimborso che varia tra il 50 ed il 70 % della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni operanti in aziende che si trovino in condizioni particolarmente sfavorite.

Questa domanda dal 2018 è stata ritenuta soggetta all'applicazione del regime "de minimis" perché considerato un aiuto di Stato in quanto versato direttamente all'azienda. E' evidente che le aziende, soprattutto quelle zootecniche, composte da più soggetti iscritti alla previdenza rischiano di superare il limite attualmente previsto di 20.000 euro, compromettendo molte domande di aiuti alle stesse aziende previste dalla PAC.



Se possibile sarebbe necessario attraverso un specifico emendamento prevedere che questo tipo di intervento venisse inquadrato non come aiuto di stato ma come contributo al singolo iscritto INPS. Se ciò non fosse possibile si potrebbe pensare di intervenire con una modifica della legge prevedendo magari il sostegno alla contribuzione previdenziale personale dei singoli iscritti alla gestione INPS, magari portando la domanda non sulla singola azienda ma sul singolo coltivatore diretto, indipendentemente che esso sia coadiuvante o titolare.

Sempre la legge Regionale 25 luglio 1992 n. 7 all'art. 6-ter prevede che ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché ai loro familiari coadiuvanti, iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell'INPS, operanti in aziende zootecniche che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite ai sensi dell'art. 14, comma 2, è concesso annualmente un contributo integrativo dei versamenti effettuati in un fondo pensione.

Essendo che come previsto dall'art. 14, comma 2 la classificazione delle condizioni particolarmente sfavorite o di zone specifiche del territorio sono quelle emergenti dalla regolamentazione emanata in materia dalle singole Province di Trento e Bolzano, si è assistito ad una notevole differenza di domande tra le due Province dovute principalmente alla dicitura prevista all'art. 6-ter: "operanti in aziende zootecniche" si chiede pertanto di valutare la possibilità per la Provincia di Trento di togliere tale dicitura lasciando solamente: che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite ai sensi dell'art. 14, comma 2.

Con riferimento agli aiuti De-Minimis dei vari Regolamenti Comunitari riteniamo possa essere di grande aiuto ed agevolazione amministrativa per le aziende interessate e per il settore in genere, pensare ad una banca dati unica in grado di racchiudere e monitorare i vari aiuti De-Minimis erogati dai vari soggetti e che fra loro si cumulano. Da tempo si parla di una banca dati unificata a livello nazionale, crediamo sia opportuno e di grande aiuto per amministrazioni e utenti adoperarsi per realizzare uno strumento in grado di unificare le fonti di questi dati per le nostre aziende.

Da circa due anni, ritenendo essenziale perseguire obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, anche di competenza degli enti locali e degli enti di società vigilate o partecipate dalla Provincia Autonoma, afferenti l'esercizio dell'attività agricola, è aperta la discussione tra Coldiretti e l'Assessorato competente riferita alla necessità di implementare l'operatività dei C.A.A. (Centri d'Assistenza Agricola), già presenti sul territorio e che fanno capo alle associazioni rappresentative degli agricoltori. Fare affidamento su tali centri come componente attiva del sistema per ridurre e meglio organizzare il carico di lavoro dell'Ente stesso, così come garantire agli operatori agricoli il necessario supporto professionale, derivato dalla competenza dell'interlocutore, sarebbe di sicuro vantaggio sia per l'Ente che per gli agricoltori.

Dovrebbe demandarsi ai CAA l'attività istruttoria di alcuni specifici procedimenti, i quali sono soggetti al silenzio assenso, al fine di dare compiuta attuazione l'art. 14, comma 6, del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94, come modificato dalla legge 28 luglio 2016 n. 154 che dispone: *"Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltra dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002."*

All'interno di codesta discussione, Coldiretti ha presentato una propria proposta di Deliberazione Provinciale e con la D.P.G. n. 2055-2018 si è avuto un flebile riconoscimento delle istanze; ad oggi è ancora in corso il dialogo.

Nonostante gli sforzi sin qui protratti da entrambe le parti, non si è ancora giunti alla definizione di un documento che preveda il corretto recepimento della normativa nazionale. Da un lato, permane la possibilità di una deliberazione della Giunta Provinciale coerente con l'impianto nazionale; dall'altro, si potrebbe prevedere una novellazione complessiva del comma 5 dell'art. 59 della legge provinciale n. 2 del 2003, atta a rendere effettivo il sistema previsto dalla norma nazionale.

Ben potrebbe dunque inserirsi all'interno del Disegno di Legge n. 18 anche detta novellazione del comma 5 dell'art. 59 della legge provinciale n. 2 del 2003, trattandosi comunque di modificare l'impatto burocratico delle procedure sull'Ente Pubblico, dato che l'utilizzo dei CAA permetterebbe di dislocare risorse di personale pubblico oggi altrimenti impiegato; d'altra parte ciò consentirebbe di favorire la velocità e la certezza delle procedure stesse attraverso il sistema del silenzio assenso.

Con specifico riferimento all'art. 20 (modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n°4 (legge provinciale sull'agricoltura) riguardante il supporto dei giovani imprenditori agricoli alle norme previste in tema di agricoltura ed in particolar modo in riferimento all'introduzione dell' art 3 bis si potrebbe inserire uno specifico supporto riferito all'attivazione dei processi di accompagnamento sia attraverso l'utilizzo del soggetto di cui all'art 9 della legge provinciale 2 agosto 2005 n. 14, ovvero la fondazione "Fondazione Edmund Mach", che attraverso altri operatori quali appunto le associazioni di categoria, nel contempo potrebbe risultare utile inserire specifiche agevolazioni al fine di consulenza e predisposizione del progetto imprenditoriale, richiesto dal precedente art. 16.





**COLDIRETTI  
TRENTO**

*Con riferimento all'art. 21 (modificazioni della legge provinciale 23 maggio 200, n° 11 (legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura) riguardanti la semplificazione delle procedure per la trasformazione di coltura da bosco a area agricola, condividendo l'impianto della modifica normativa si precisa la problematicità derivante dalla locuzione: **comportano movimenti di terra inferiori a un metro di altezza**" preferendo altro parametro di riferimento.*

Pregevole è comunque la valutazione dell'Ente rispetto alla necessità di procedere alla valorizzazione ed al recupero delle superfici boschive inutilizzate ai fini agricoli e ciò in particolare modo avendo a riferimento le peculiarità richieste dalle recente introduzione della possibilità di marchiare i prodotti con l'identificativo prodotto di montagna, il qual marchio richiede che il prodotto finito sia frutto dell'utilizzo di foraggi e materie prime provenienti dal territorio montano

Vi è inoltre la necessità di procedere alla valorizzazione ed al recupero dei terrazzamenti presenti sul territorio e abbandonati, per i quali ben si potrebbe inserire una specifica norma al fine di conseguire la loro utilizzabilità ai fini di presidio idrogeologico del territorio, di rivalutazione storica e culturale del territorio stesso.

Il Presidente

Gianluca Barbacovi